BANCA
POPOLARE
DELLE PROVINCE
MOLISANE

REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

Delibera del CdA del 13/03/2026

STORICO VERSIONI

DATA	***VERSIONI***	***MODIFICHE***
	Prima versione	29/12/2012
	Seconda versione	Recepimento aggiornamenti normativi

INDICE

1. **Premesse**

1.1.Adozione, aggiornamento, diffusione del documento.

2. **Principali riferimenti normativi**

3. **Principali definizioni**

4. **Censimento delle parti correlate e gestione dell'archivio**

4.1.Processo e responsabilità

5. **Procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati.**

5.1.Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)

5.2.Fase deliberativa

5.3.Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB

5.4.Delibere quadro

5.5.Ulteriori presidi

5.6.Flussi informativi interni

1. Premessa

La Banca Popolare delle Province Molisane ScpA (di seguito anche "la Banca"), adotta il presente regolamento interno (di seguito anche "il Regolamento Interno") allo scopo di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai propri centri decisionali *possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti*.

A tal fine l'Autorità di Vigilanza dispone che le Banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

Tali presìdi includono la previsione di limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, l'adozione di specifiche procedure deliberative, nonché assetti organizzativi e controlli interni che consentano di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

A tal fine, la Banca si è dotata di sistemi informativi volti a:

- censire i Soggetti Collegati e rendere disponibile tali informazioni anche in sede ispettiva;

- registrare le Operazioni con Soggetti Collegati;

- garantire il rispetto degli iter deliberativi previsti dal presente Regolamento;

- monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio;

- redigere i flussi informativi e adempiere alle segnalazioni di vigilanza.

1.1. Adozione, aggiornamento, diffusione del documento.

Il presente Regolamento, e i suoi aggiornamenti, sono approvati dal **Consiglio di Amministrazione** acquisito il parere vincolante, del **Comitato degli Amministratori indipendenti** e del **Collegio Sindacale** sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina.

Nella formulazione del menzionato parere il Comitato ed il Collegio Sindacale si avvalgono delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca che, per competenza, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della disciplina.

In particolare:

- **La Funzione di Compliance,** anche avvalendosi di professionisti esterni esperti in materia, verifica la conformità delle presenti procedure alle finalità e contenuti della normativa della Banca d'Italia tempo per tempo vigente;
- **L'Area Controlli Interni** verifica la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica della Banca.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Banca.

2. Principali riferimenti normativi.

Il presente documento è stato predisposto nel rispetto delle seguenti fonti normative:

- art. 2391 del Codice Civile in materia di conflitto di interessi fra amministratore e società;
- art. 2391-bis del Codice Civile in materia di regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;
- d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB) con particolare riguardo alle seguenti disposizioni:
  - artt. 53 comma 4, ai sensi del quale: (i) la Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; ii) in ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi; iii) ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;
  - art. 136, che prevede modalità deliberative rafforzate per le obbligazioni che gli esponenti della Banca e le società ai medesimi correlate intrattengono con la Banca stessa;
- Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e *s.m.i.* (di seguito regolamento Consob) recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate
- Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e s.m.i. recante *"Disposizioni di vigilanza per le banche"*, con particolare riguardo alla Parte Terza, Capitolo 11 *"Attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati"*;
- principio contabile IAS 24 che stabilisce specifici obblighi di informativa in bilancio in ordine alle transazioni con *related parties* e detta la definizione di parte correlata e di operazione con la medesima;
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, s.m.i. sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, con particolare riguardo all'art. 88 paragrafo 1 (c.d. CRD nella versione vigente);
- Regolamento (UE) n. 575 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 s.m.i., relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. CRR);

3. Principali definizioni

Ai fini del presente Regolamento s'intendono per:

1. **Amministratore indipendente**, l'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB;
2. **Attività di rischio**, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni;
3. **Banca**: Banca Popolare delle Province Molisane ScpA;

4. **Comitato degli Amministratori Indipendenti**: l'organo collegiale endo-consiliare della Banca, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.6.2012, ai sensi della Circolare 285/2013 di Banca d'Italia e dell'art. 32 dello Statuto della Banca - composto da 3 amministratori indipendenti quali componenti effettivi e 1, munito dei medesimi requisiti dei precedenti, quale supplente qualora uno dei componenti effettivi sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione - con ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali. Il Comitato è rinominato ad ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione ed è individuato, ai sensi delle Disposizioni, quale destinatario dei compiti dalle stesse attribuiti agli amministratori indipendenti;
5. **Controllo**: ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.
   Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
   a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
   b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.
   Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte controllo congiunto;
6. **Esponenti aziendali**: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
7. **Fondi propri:** indica la somma del capitale di classe 1 e di classe 2 di un ente, così come disciplinato nella Parte Due "Fondi Propri" del Regolamento UE N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. CRR);
8. **Indice di rilevanza del controvalore:** il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).
   Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione
   è:
   i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

9. **Indice di rilevanza dell'attivo:** indica il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca, comprese le poste fuori bilancio. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.
   Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
   Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
   i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
   ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
   Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
   i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
   ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
10. **Influenza notevole**, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.
    L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.
    In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
    i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
    ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
    iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" (come definite nella presente Sezione), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.
    L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

11. **Influenza significativa ai sensi delle Disposizioni ex CRDV**: ha il significato di cui allo IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e, in particolare, indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto;
12. **Soggetti Collegati**: l'insieme costituito da **una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.** A tal fine si precisa che s'intende per:
    Parte Correlata: i soggetti di seguito riportati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca:
    1. l'esponente aziendale;
    2. il partecipante;
    3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
    4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

    Parte Correlata non Finanziaria: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
    Soggetti Connessi:
    1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
    2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
    3. gli stretti familiari[1] di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
13. **Partecipante,** il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
14. **Procedure deliberative:** le procedure per la gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati definite ed adottate dalla Banca;
15. **Regolamento**: il Regolamento interno in materia di attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati Banca Popolare delle Province Molisane ScpA;
16. **Sito internet della Banca**: www.bppm.eu;

Ulteriori definizioni prese in considerazione ai fini della presente disciplina:

a. operazione con soggetti collegati, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni,

[1] I parenti fino al secondo grado, il coniuge, il convivente more uxorio di una parte correlata nonché i figli di quest'ultimo, (i figli, solo se muniti della capacità di agire, anche se emancipati, salvo che risultino titolari di quote societarie e, comunque, esclusivamente in occasione dell'instaurazione dei rapporti, in ottemperanza al principio di minimizzazione previsto dalla normativa GDPR).

indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;

ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;

iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;

iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

b. operazioni di maggiore rilevanza, l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nell'Allegato B alla Circolare 285/13 della Banca d'Italia, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate sempre nel predetto Allegato B alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo".

La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;

c. operazioni di minore rilevanza, l'operazione con soggetti collegati diversa da quelle di maggiore rilevanza;

d. operazione ordinaria, l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato e standard. Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;

e. operazioni di importo esiguo: le operazioni il cui controvalore non deve in ogni caso eccedere:

– per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi) sono inferiori a 500 milioni di euro, la soglia di 250.000 euro;

– per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi) sono superiori a 500 milioni di euro, il minore tra 1.000.000 di euro e lo 0,05% dei fondi propri.

4. Censimento delle parti correlate e gestione dell'archivio

La Banca:

- istituisce e disciplina processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;

- adotta sistemi informativi idonei a censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti[2].

In tale ambito la Banca:

1. rileva le parti correlate direttamente individuabili (Amministratori, Sindaci, Direttore Generale);

2. acquisisce dalle stesse, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse e, comunque, con tempistica di aggiornamento non superiore ad un triennio, la relativa autodichiarazione; nell'acquisizione dei dati rilevanti, la Banca, tiene conto della normativa tempo per tempo vigente, assicurando che la raccolta ed il trattamento degli stessi avvenga secondo criteri di adeguatezza, pertinenza, minimizzazione e proporzionalità rispetto alle finalità regolamentari perseguite;

3. effettua controlli tramite, in particolare, la consultazione di dati e le informazioni rivenienti dagli archivi informatici delle Camere di Commercio o delle banche dati in uso alla Banca stessa (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci etc).

Benché non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, la Banca censisce, in un apposito registro, come stretti familiari di una Parte Correlata anche gli affini sino al 2° grado.

4.1.Processo e responsabilità

L'Area Servizi Generali, avvalendosi dell'Unità Segreteria e Risorse Umane, in base:

- alle dichiarazioni riportate nel *"modello di autodichiarazione degli Esponenti Aziendali"* e alle eventuali integrazioni del modello stesso cui gli Esponenti sono tenuti a fronte di una sopravvenienza che rientri tra quelle normativamente previste;
- alle informazioni oggettivamente rilevabili dalle banche dati in uso alla Banca (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci etc) nonché dagli archivi informatici della Camera di Commercio;
- alle rilevazioni effettuate dall'Area Affari in sede di istruttoria finalizzata alla deliberazione e concessione dei finanziamenti;

attraverso l'applicativo informatico tempo per tempo in uso alla Banca, cura il censimento e l'aggiornamento del perimetro riferibile ai soggetti collegati per tutti i fini richiesti dalla normativa in materia.

Nell'applicativo stesso sono registrate, anche a fini d'archivio, le operazioni con soggetti collegati.

Tramite il citato applicativo tutte le informazioni relative al perimetro dei soggetti collegati sono consultabili.

[2] Circolare Banca d'Italia 285/13 Parte Terza, Capitolo 11, Sezione IV.

5. Procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa di Banca d'Italia, rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative **le operazioni con soggetti collegati di maggiore o di minore rilevanza**, incluse le operazioni **a carattere ordinario.** Con riferimento a tale ultima tipologia di operazioni, le procedure, in adesione alla facoltà prevista dalla Banca d'Italia, disciplinano un iter semplificato.

Sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti procedure le operazioni di importo esiguo, ossia quelle operazioni concluse con soggetti collegati il cui controvalore non è superiore ad euro 250.000,00.

Esulano dall'ambito applicativo della presente disciplina, inoltre, i rapporti di lavoro subordinato instaurati con soggetti riconducibili a parti correlate.

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con soggetti collegati, l'Unità Operativa (Area Affari) responsabile della fase istruttoria, dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa segnalata dall'applicativo informatico in uso alla Banca.

Con riguardo all'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza la Banca adotta i parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni e già richiamati.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, con riguardo all'identificazione delle operazioni ordinarie è necessario tenere conto almeno dei seguenti elementi:

- Riconducibilità alle ordinarie attività;
- Oggettività delle condizioni;
- Semplicità dello schema economico-contrattuale;
- Contenuta rilevanza quantitativa;
- Tipologia di controparte.

I principali parametri dal valutare, pertanto, sono:

- Condizioni: sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
- Importo: sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- Tipologia: sono operazioni ordinarie quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività della Banca;
- Frequenza: sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo.

5.1. Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)

Le Unità Operative incaricate ai sensi dei regolamenti interni della Banca di svolgere le trattative e l'istruttoria, verificato che l'operazione non rientri nei casi di esenzione, devono predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche:
    - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
    - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

L'UO responsabile dell'istruttoria informa tempestivamente l'Area Controlli Interni, affinché la stessa si attivi per inoltrare al Comitato le informazioni richiamate ai fini del rilascio del parere previsto dalla disciplina.

Il Comitato ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni volte a individuare gli aspetti di cui sopra e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. L'UO che provvede all'istruttoria è responsabile di predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza del Comitato.

Al Comitato spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

Questi esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante un **parere preventivo e motivato non vincolante** sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di **operazioni di maggiore rilevanza**:

- il Comitato deve ricevere notizia tempestiva **dell'avvio delle trattative** e un flusso informativo completo e tempestivo **già nella fase istruttoria**. Esso ha, infatti, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e

relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società;

- per tali operazioni, qualora il Comitato abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza:
  - l'UO responsabile dell'istruttoria rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
  - L'Area Servizi Generali trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dal Comitato e dal Collegio Sindacale.

5.2. Fase deliberativa

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli amministratori indipendenti.

Relativamente alle **operazioni di maggiore rilevanza**, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione. Il parere del Comitato e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla delibera.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante il Comitato e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Le **operazioni di minore rilevanza** vengono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante del Comitato (anche in questo caso, da allegare alla delibera) sulla base dell'analisi effettuata in fase di pre-delibera.

In ogni caso (sia per le operazioni di minore rilevanza che per quelle di maggiore rilevanza), la delibera deve fornire un'adeguata motivazione in merito a:

- opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi l'operazione nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi, la delibera deve fornire analitiche motivazioni delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, con riguardo alle **operazioni ordinarie**, in esercizio della deroga prevista dalla normativa, le operazioni ordinarie sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria o deliberativa) essendo sufficiente:

- indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi dinanzi indicati (riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte);
- predisporre, con cadenza trimestrale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste per le procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

Di seguito si rappresentano sinteticamente le procedure deliberative stabilite in funzione delle diverse tipologie di operazioni:

		Tipologia operazione			
Fase	**Sotto fase**	**Importo esiguo**	**Minore rilevanza**	**Maggiore rilevanza**	**Ordinarie[3]**
Pre-deliberativa	Coinvolgimento Amministratori indipendenti nella fase delle trattative e dell'istruttoria	—	—	✓	—
	Informativa verso Amministratori indipendenti	—	✓	✓	—
	Eventuale assistenza	—	✓	✓	—
	Rappresentazione eventuali lacune all'organo deliberante	—	✓	✓	—
	Formulazione da parte degli Amministratori indipendenti di un parere preventivo all'Organo deliberante	—	✓	✓	—
	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera	—	✓	✓	—
	Informativa verso l'Organo con funzione di supervisione strategica sulle operazioni concluse	—	✓	✓	—

[3] Nel caso di operazioni ordinarie, le procedure prevedono che: a) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione e b) vi siano flussi informativi, almeno annui, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste posizioni.

Deliberativa	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	—	—	✓	—
	Richiesta parere preventivo all'Organo con funzione di controllo, in caso di parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori indipendenti	—	—	✓	—
	Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo degli Amministratori indipendenti/Organo con funzione di controllo	—	—	✓	—

5.3. Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano Esponenti aziendali o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, la Banca applica le seguenti procedure:

Con riferimento alla "fase pre-deliberativa":

- al Comitato viene fornito, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera. Lo stesso ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti di propria scelta. Il Comitato individua le lacune / inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare. In caso di operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato è coinvolto anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Con riferimento alla delibera, la stessa è soggetta all'iter stabilito dal citato articolo 136 del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto, con il parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale); inoltre, la delibera non è soggetta al parere preventivo e motivato del Comitato purché lo stesso fornisca:

- adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

5.4. Delibere quadro

Le presenti procedure potranno essere integrate in futuro con apposite delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee, nei termini previsti dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circolare 285/13, Parte III, Capitolo 11, Sezione III). Qualora la Banca decida in futuro di adottare le delibere quadro, l'adozione delle stesse dovrà seguire l'iter procedurale definito da dette Disposizioni.

5.5. Ulteriori presidi

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.

5.6. Flussi informativi interni

Per quanto riguarda l'informativa interna agli Organi societari, vengono predisposte:

- una completa informativa, almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche (riportate almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione con soggetti collegati, organo deliberante);
- una comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, successivamente alla delibera, per ogni operazione sulla quale il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato;
- un elenco delle operazioni di maggior rilevanza compiute sulle quali il Comitato o il Collegio Sindacale abbia reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei soci;
- un'informativa periodica, in forma aggregata, in merito alle operazioni con soggetti collegati, diverse dalle "operazioni di importo esiguo", per le quali sono state applicate le esclusioni facoltative previste dalle procedure.

La responsabilità di predisposizione delle informative elencate è attribuita all'Area Controlli Interni.